



ID 16799

# Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Assicurazione e Sinistri

191/Q2

DECRETO DIRIGENZIALE N. 88 /DA del 05 MAR 2019

**Oggetto: Contenzioso Giacobbe Silvana/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Carlo Stancampiano**

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.D.P. di Messina RG 1753, tra le parti Giacobbe Silvana/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 2314/18 del 18/12/2018, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 450,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 373,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 524,51 da distrarsi al patrocinatore avv. Carlo Stancampiano, come da conteggio inviato dall'avv. Stancampiano, per un totale complessivo di € 974,51;

Vista la nota prot. n° 63509 del 18 dicembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza codesto Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio provvisorio 2019, sino al 30 aprile 2019;

Visto l'art. 43 del D. Lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

## D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 974,51 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 2314/18 del 18/12/2018 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 450,00 a Giacobbe Silvana, nata a Messina il 9/02/1951 c.f. GCBSVN51B49F158W tramite bonifico sul c/c IBAN IT44E 02008 16518 000300 114618 alla stessa intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 524,51 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Carlo Stancampiano nato a Messina il 18/08/1953 c.f. STNCRL53M18F158Z, tramite bonifico sul c/c IBAN IT19F 05676 17295 IB0000 219357 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale  
ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 775 Atto \_\_\_\_\_ del 2019

Importo € 974,51

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 27-03-19 FB  
Il Funzionario

**Oggetto:** R: CATNEW-17-0245 Giacobbe Silvana - pagamento esiti sentenza N. 2314/2018 GdP ME

**Mittente:** salvatrice migliore <studiolegalemigliore@hotmail.it>

**Data:** 23/01/2019 11.56

**A:** Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>, "ufficisionistri@autostradesiciliane.it" <ufficisionistri@autostradesiciliane.it>, consorzio autostrade siciliane <ufficiocontenzioso@posta-cas.it>

Si inoltrano i conteggi in dettaglio, corredati dalla debita doc. di parte attrice e del difensore, per il pagamento degli esiti della sentenza n. 2314/2018, resa dal GdP di Messina Dott. Lamonica a definizione del proc. N. 1753/2018 R.G. , completi di copia sentenza.

Pertanto, onde evitare azione esecutiva nei confronti del CAS, dovrà provvedersi al pagamento in favore dell'attrice Giacobbe Silvana, **all'IBAN che troverete nell'allegato contenenti i vari doc, della somma totale di € 450,00 relativa alla sola sorte capitale. E quanto al totale di € 524,51 in favore del difensore attoreo Avv. Carlo Stancampiano a titolo di spese, compensi ed accessori, giusta distrazione stabilita in sentenza, all'IBAN di questo difensore che anch'esso trovasi nell'allegato contenente i doc..**

Si conferma la regolarità dei conteggi come da allegata specifica del Collega avversario.

Le spese di registrazione sentenza rimangono a carico del CAS.

Nell'attesa di ricevere copia dei rispettivi eseguiti bonifici per confermare al Collega l'avvenuto pagamento e l'estinzione del debito di sentenza, si augura buon lavoro.

Avv. Daniele Failla

---

Allegati:

Conteggi + IBAN Giacobbe c. Cas.pdf

3,6 MB

Sentenza 2314.2018.pdf

2,5 MB



N. ... 7314/18 ... P. M. S.  
N. 1753/12 R.A.C  
N. ... 11681/18 ... CRON.  
N. ... 11681/18 ... Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamontea ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile iscritto al N. 1753/2018 R. G. avente ad oggetto:

"Risarcimento danni", vertente

TRA

**GIACOBBE SILVANA** C.F.: GCBVN51B49F158W, elettrivamente domiciliata in Messina, Via Cicerone n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Stancaimpurro (C.F.: STNCR153M18F158Z), che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

CONTRO

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del Presidente pro tempore, Dott.ssa Alessia Trombino, con sede in Messina, C.da Scoppo, Viale Boccetta (P.I.: 01962420830), rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Failla del Foro di Siracusa (C.F.: FLLDN174F04F258F), giusta procura in atti, ed elettrivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell'Avv. Alberto Verniglio, via Nino Bixio n. 89

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**; come da atti e verbali di causa che devono intendersi qui, per brevità, integralmente trascritti.

**FATTO e DIRITTO**

Con atto di citazione rifulamente notificato, la Sigr. Giacobbe Silvana, promuovendo la presente controversia, esponiva che: In data 28/11/2016, mentre

era alla guida della propria autovettura Opel Corsa tg. ET804EP, e percorreva la tangenziale Autostrada A/20, con direzione di marcia ME/PA, allorquando immettendosi all'interno della galleria Banditore, si erano distaccati del calcinacci che avevano colpito il parabrezza del mezzo da lei condotto, cagionando crepe rilevanti. Nell'immediatezza dei fatti si era recata presso gli Uffici della Polizia Stradale per denunciare l'accaduto, trovandolo però chiuso, ed era stata quindi invitata a tornare l'indomani. In tale giorno era stato accertato il danno e redatto apposito rapporto. A causa dell'occorso la predetta autovettura aveva riportato danni quantificati in € 1.000,00.

Sulla base di tale narrativa, argomentava in diritto richiamando gli artt. 2043 e 2051 c.c., e chiedeva la condanna del convenuto Consorzio responsabile dei danni subiti.

Instauratosi il giudizio, si costituiva parte convenuta, la quale eccepiva preliminarmente la carenza di prova sulla "legittimazione ad agire" o "legittimazione attiva". In via gradita ma sempre preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione nella parte della *editio actionis* per genericità, indeterminatezza e contraddittorietà dei fatti esposti. Nel merito contestava la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Concludeva come in atti,

Ammessi i mezzi istruttori (prova per testi), la causa veniva posta in decisione all'udienza del 06/12/2018.

Preliminarmente va rigettata la censura relativa alla mancanza di legittimazione attiva, giacché parte attrice ha prodotto in atti copia del libretto di circolazione del mezzo de quo attestante la di lei proprietà.

Parimenti priva di pregio è l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione. Ed ivvero, dall'esame complessivo della parte espositiva dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti allegati, è comunque possibile individuare la dinamica del sinistro, connessa con la mancata attivazione di un dispositivo che avrebbe dovuto in modo esauriente lo

Risulta altresì che in data 30/01/2017 è stata inoltrata la richiesta di risarcimento danni, protocollata dal CAS (n. 212) del 31/01/2017 il giorno seguente.

Nel merito, a parere del giudicante, il punto di partenza per un'attendibile ricostruzione dei fatti, è costituito dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste escusso signa Ambra Stancampiano, figlia dell'attrice, nonché della documentazione prodotta in atti (prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni alle cose).

Ed invero, riferiva sull'occorso che: "...mi trovavo a bordo dell'autovettura di proprietà di mia madre...abbiamo preso l'autostrada con direzione di marcia verso Puseita del Bocecco, allorquando giunti all'interno della galleria ho sentito un rumore come una forte goccia d'acqua che si è immediatamente ripetuto in maniera più lieve ed immediatamente il parabrezza si è incrinato con una crepa che è diventata più grande. Ho notato che si trattava di un piccolo oggetto secco e non di una goccia d'acqua. ....Arrivati al comando della Polizia Stradale un incaricato ci ha detto, data l'ora tarda, non essendovi nessuno addetto alla ricezione, di ritornare l'indomani per fare la denuncia".



Risulta altresì dal Prontuario redatto dalla Polstrada il giorno seguente, sia l'orario dell'incidente che l'orario di chiamata, nonché la dinamica del sinistro e le dichiarazioni rese dall'attrice. Emerge altresì nella parte relativa alle "eventuali note aggiuntive" "...Agli atti d'ufficio vi è la chiamata ....alle ore 16,45 del 28/11 con la quale dichiarava il danneggiamento".

Orbene, si concretizza nella fattispecie un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in ragione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che regola la responsabilità da cose in custodia, oltre che quella contrattuale.

La giurisprudenza (esr. Cass., 13 gennaio 2003, n. 298, cit., nonché Cass., 15 gennaio 2003, n. 488) per le autostrade, considerata la loro naturale destinazione alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, ha ravvisato la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. per cui poteva ritenersi

che le autostrade fossero di fatto controllabili e suscettibili di una costante e continua manutenzione giungendo ad affermare con una certa univocità che, quanto alle autostrade, sia invocabile l'art. 2051 c.c., configurando una posizione di custodia sulla cosa.

E l'odierno giudicante non può che condividere questo orientamento, siccome non solo obiettivamente più rispondente ai caratteri peculiari delle autostrade – beni non assimilabili ad ordinarie vie infrarbane, destinate ad una circolazione molto più lenta – ma anche perché esso è meglio consonante ai maggiori oneri di verifica e manutenzione che incombono in capo al gestore, il quale, contrariamente agli enti pubblici proprietari delle strade ordinarie, percepisce uno specifico corrispettivo al fine di garantire agli utenti la massima percorribilità ed efficienza.

Dunque, è giusto che egli risponda in termini più gravosi, di eventuali sinistri verificatisi sui beni rimessi alle sue cure (cfr, tra le tante Cass. Civ. Sezione terza, sentenza n. 10689/08, depositata il 24 aprile; Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 02/02/2007; Cassazione civile, sez. III, 06 luglio 2006, n. 15384).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, la responsabilità dell'ente convenuto è dettata dall'art. 2051 c.c per cui "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".

Tale responsabilità non richiede la intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia e pertanto trova applicazione anche nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla res in sé, ma da un comportamento, anche omissivo, del detentore della cosa.

La responsabilità ex art. 2051 c.c è notoriamente diversa da quella ex art. 2043 c.c. giacché, tra l'altro, quest'ultima impone a chiunque un dovere generale di astensione dal compimento di atti che possano arrecare danni a terzi, mentre la prima obbliga una determinata categoria di soggetti – i custodi -, ad allivarsi perché della cosa custodita non derivino danni a terzi.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. il dovere di agire è destinato ad esplicarsi non solo riguardo alle cose pericolose, ma anche a quelle che possono in presenza di altri fattori casuali divenire tali essendo imposto al custode di mantenere la cosa in condizioni tali da non nuocere a terzi.

Pertutto secondo un accreditato orientamento giurisprudenziale (V. Cass. 8.1.1997 n. 3041), la responsabilità per danni da cose in custodia presumibile "*juris tantum*" in capo al custode, prescinde dal carattere insidioso della cosa custodita, ossia dalla imprevedibilità ed invisibilità della cosa dannosa e perciò il danneggiato non deve dimostrare tale carattere come è necessario se agisce ex art. 2043 c.c. .

In ogni caso mentre parte attrice ha provato il nesso eziologico tra l'evento ed il danno, la parte convenuta, non è riuscita a fornire prova liberatoria in merito, non avendo dimostrato in modo chiaro e certo, che il danno è derivato da caso fortuito. D'altronde, anche volendo applicare al caso concreto la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. questo giudicante ritiene, alla stregua delle risultanze istruttorie, che nel caso in esame le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'accorso, abbiano rappresentato una vera insidia in quanto non prevedibile e poco visibile e quindi non facilmente evitabile, con pericolo per gli utenti.

Non può infine, ritenersi sussistere un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., atteso che nessun riscontro in tal senso è stato portato all'attenzione del giudicante.

In ordine poi al *quantum debatur*, richiesto dall'attrice per i danni derivati al proprio autoveicolo Opel Corsa tg ET 804 EP, occorre evidenziare che per giurisprudenza costante il preventivo di spesa come la perizia per danni, contrariamente alla fattura di pagamento, rappresenta una mera e specifica valutazione di un terzo estraneo al processo; quindi, le somme indicate nel documento prodotto e confermato in ufficio, vanno tenute in conto ma, non essendo certo il relativo importo, sono suscettibili di valutazione anche in base a nozioni di comune esperienza.

Alta luce delle suesposte considerazioni, esaminato il preventivo prodotto in atti, la somma risarcitoria richiesta in misura pari all'importo complessivo di € 1.000,00, appare eccessiva a questo Giudicante, il quale, tenendo conto del prezzo normalmente praticato in materia di riparazioni di autocarrozzeria e di rivendita dei pezzi di ricambio, e della mancanza di eventuali fatture per l'acquisto dei relativi pezzi, reputa congruo ai fini del ristoro dei danni ex art. 1226 c.c., l'importo rivalutativamente aggiornato e quantificato in via equitativa nella misura complessiva di € 450,00, importo questo che va addebitato al Consorzio convenuto, oltre agli interessi legali maturati da oggi al soddisf.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Antonio Lamonica, definitivamente pronunziando sulle domande svolte dalla Signor Giacobbe Silvana con Patto di citazione depositato in cancelleria il 15/05/2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, così provvede:

- Condanna il Consorzio per Le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice Cutè Teresa, della somma di € 450,00, oltre interessi legali da oggi al soddisf, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 373,00, di cui € 43,00 per spese ed € 330,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. Carlo Stancampiano antistatario.

Messina, 18/12/2018

Il, GIUDICE DI PACE  
(Dott. Antonio Lamonica)

Deposito in Cancelleria

**studiolegalestancampiano**

Via Cicerone n.6 - 98122 Messina (ME)

Email: studiostancampiano@gmail.com - PEC: studiostancampiano@pec.giuffre.it

cell 3663167867 tel fax 0909432428

CF: STNCRL53M18F158Z - P.IVA: 01371390830

Giacobbe Silvana  
Via G. Venezian n.23  
98122 Messina

**Nota pro forma del 23/01/2019.**

**Oggetto:** Sentenza Giudice di Pace di Messina n.2314/18  
Giacobbe/Cas.

**DETTAGLIO NOTA PRO FORMA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 330,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 49,50</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 15,18</b>
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 394,68</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 86,83</b>
<b>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</b>	<b>€ 43,00</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 524,51</b>

*Aw. Lib. F*

IVA ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 32 bis, D.L. 83/2012.

SCADE: 01/07/2025  
AU 8953747




Cognome	<b>GIACOBETTI</b>
Nome	<b>SILVIA</b>
Nato il	<b>25.02.1951</b>
Capo di	<b>Stato P. min. S.</b>
a	<b>MESSINA</b>
Cittadinanza	<b>Italia</b>
Residenza	<b>Via Tullio Gatti 15</b>
Via	<b>Tullio Gatti 15</b>
Stato civile	<b>= = = = =</b>
Professione	<b>Hostess</b>
CONSORZIO CANTIERI SAN GIORGIO	
Statura	<b>1,63</b>
Capelli	<b>BIGLIETTO</b>
Occhi	<b>GRIGIO</b>
Segni particolari	<b>.....</b>
<b>Foto</b>	
Impronta del dito indice sinistro	
Diritti	
Risconti	
Carta	



184N fig. C14C0B8E





Cognome... STANCAMPIONE

Nome.... CARLO

Not. .... 18/08/1953

Cap n. 2335 P. 1 S. A. ME

MESSINA  
Italia

Residenza... MESSINA

Via... PIA DEI REPUBBLICA, 4 is.279

Sito civile.....

Professione... \*

CONNOTATI E CONMESSAGGI SALVETTI

Sarà... 1,20

Cognome... BLANCHI

Cognome... VERDI

Soprannome...

Connotati e conmessaggi salvetti



Immatricolazione n. 6610  
MESSINA  
18/12/2009

Importo del dazio  
indice minimo

Diritti  
Riscossi  
Euro 5,16



BPER  
CARD



# Carta Corrente

5267 3609 6612 6141

5267

VALID DATES

MONTH / YEAR - MONTH / YEAR

10/14-10/19

IT19F0567617295IB0000219357

A  
Iban. Aw. STANETAPLANO